



## Istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il  
9 maggio 2016

in virtù dell'art. 39 e dell'art. 98 lett. j della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni  
del 21 marzo 2012 (legge scolastica) e dell'art. 35 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del  
25 settembre 2012 (ordinanza scolastica)

### Art. 1

<sup>1</sup> Le istruzioni valgono per allievi alloglotti del grado elementare e  
secondario I, nonché per analogia per quelli della scuola dell'infanzia. Principio

<sup>2</sup> L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti si rivolge agli allievi la  
cui prima lingua non è identica alla lingua scolastica e che, a seguito di  
conoscenze lacunose della lingua scolastica, non riescono a seguire le  
lezioni o le possono seguire solo con difficoltà.

<sup>3</sup> L'insegnamento di sostegno garantisce agli allievi alloglotti la  
possibilità di seguire le lezioni della classe regolare.

<sup>4</sup> Presso gli enti scolastici con il romancio quale lingua scolastica, la  
lingua d'insegnamento nel grado secondario I è prevalentemente il  
tedesco. Al fine di fornire agli allievi alloglotti gli strumenti per seguire le  
lezioni delle scuole di lingua romancia, tali allievi hanno diritto a lezioni  
di sostegno in romancio e in tedesco. Le lezioni di sostegno in  
romancio quale lingua scolastica possono svolgersi a partire dalla  
scuola dell'infanzia, le lezioni di sostegno in tedesco quale lingua  
d'insegnamento possono svolgersi all'occorrenza a partire dalla terza  
classe elementare. Questa regolamentazione vale per analogia per  
scuole bilingui (romancio-tedesco).

<sup>5</sup> L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti viene fornito da  
insegnanti conformemente agli articoli 56 segg. della legge scolastica.

### Art. 2

<sup>1</sup> L'ente scolastico informa in modo adeguato i titolari dell'autorità  
parentale degli allievi alloglotti in merito all'insegnamento di sostegno  
per allievi alloglotti. Informazione dei titolari  
dell'autorità parentale

### Art. 3

<sup>1</sup> Di principio, gli allievi alloglotti seguono le lezioni della classe  
regolare. Forme di  
scolarizzazione

<sup>2</sup> L'insegnamento di sostegno si tiene di norma all'interno della sede  
scolastica e si svolge in gruppi conformemente all'articolo 4 delle  
presenti istruzioni.

<sup>3</sup> All'occorrenza possono essere create classi d'inserimento  
conformemente all'articolo 6 delle presenti istruzioni, gestite quali  
sezioni separate.

## Art. 4

- <sup>1</sup> Le lezioni di sostegno si svolgono in gruppi di almeno 5 allievi per sede scolastica. Per ragioni legate alla qualità, un gruppo dovrebbe di norma comprendere al massimo 9 allievi.
- <sup>2</sup> Lezioni di sostegno in gruppi di meno di 5 allievi per sede scolastica sono ammessi soltanto a seguito di un numero inferiore di bambini alloglotti.
- <sup>3</sup> Un gruppo può essere composto da allievi di età diverse.

Lezioni di sostegno

## Art. 5

- <sup>1</sup> L'insegnamento di sostegno inizia con l'ammissione dell'allievo alla scuola popolare.
- <sup>2</sup> Nei limiti di quanto prescritto dalle presenti istruzioni, l'ente scolastico, in accordo con gli insegnanti, decide in merito alla durata e all'entità dell'insegnamento di sostegno.
- <sup>3</sup> L'entità dell'insegnamento di sostegno è commisurata alla situazione degli allievi. All'inizio dell'insegnamento di sostegno vanno previste nella scuola dell'infanzia al massimo 2 ore per settimana, nel grado elementare e nel grado secondario I al massimo 10 lezioni per settimana.
- <sup>4</sup> Dopo quattro mesi, il numero di ore o lezioni viene gradualmente ridotto.
- <sup>5</sup> L'insegnamento di sostegno deve essere concluso al più tardi nel secondo anno d'insegnamento. Se l'insegnamento di sostegno inizia già nella scuola dell'infanzia, in caso di necessità può essere proseguito fino alla seconda classe elementare.

Inizio, durata ed entità dell'insegnamento di sostegno

## Art. 6

- <sup>1</sup> L'insegnamento di sostegno nelle classi d'inserimento comprende tre fasi:
- La fase intensiva A con al massimo 15 lezioni nella classe d'inserimento. Nel tempo di lezione rimanente, gli allievi frequentano le lezioni della classe regolare oppure beneficiano di un'altra forma di assistenza gratuita. La fase A dura al massimo tre mesi. Gli allievi vengono attribuiti a una classe regolare al più tardi al termine della fase intensiva.
  - La fase d'integrazione B con al massimo 10 lezioni nella classe d'inserimento. Nel tempo rimanente, gli allievi seguono le lezioni della classe regolare.
  - La fase di consolidamento C con al massimo 4 lezioni nella classe d'inserimento o nel quadro delle lezioni a gruppi conformemente all'articolo 4. Nel tempo rimanente, gli allievi seguono le lezioni della classe regolare.
- <sup>2</sup> L'insegnamento di sostegno nelle classi d'inserimento deve essere concluso al più tardi nel secondo anno d'insegnamento.
- <sup>3</sup> Una classe d'inserimento conta almeno 5 e al massimo 14 allievi.
- <sup>4</sup> Una classe d'inserimento può essere composta da allievi di età diverse.

Classi d'inserimento

**Art. 7**

<sup>1</sup> L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti si tiene di norma durante l'orario delle lezioni ordinario. L'orario settimanale delle lezioni va organizzato in modo tale che l'insegnamento di sostegno per gli allievi alloglotti si sovrapponga per quanto possibile alle lezioni di lingua della classe regolare.

Organizzazione  
dell'orario settimanale

**Art. 8**

<sup>1</sup> Il Cantone versa alle offerte per allievi alloglotti un contributo di 85 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita (articolo 81 legge scolastica).

Contributi

<sup>2</sup> L'Ufficio esamina e riconosce le unità d'insegnamento e all'occorrenza può richiedere ulteriore documentazione agli enti scolastici.

<sup>3</sup> Per l'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti non possono essere riscossi contributi dai titolari dell'autorità parentale.

**Art. 9**

<sup>1</sup> Il conteggio e il versamento dei contributi cantonali avvengono per anno scolastico, nel quadro del conteggio e del versamento degli altri contributi conformemente alla legge scolastica.

Conteggio

<sup>2</sup> Gli enti scolastici inoltrano insieme al modulo di domanda un elenco degli allievi per sede scolastica, secondo le direttive dell'Ufficio.

**Art. 10**

<sup>1</sup> Le istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2016.

Entrata in vigore



## Decisione dipartimentale

### Istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti

#### 1. Osservazioni generali

Nell'art. 39 cpv. 1, la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) prevede che gli enti scolastici debbano mettere a disposizione offerte supplementari per allievi alloglotti. L'oggetto delle presenti istruzioni è costituito dalla definizione delle offerte che devono essere messe a disposizione degli allievi alloglotti. Conformemente all'art. 98 lett. j, l'emanazione di tali istruzioni è di competenza del Dipartimento.

I contributi che il Cantone deve versare a favore delle offerte per allievi alloglotti sono stabiliti nell'art. 81 della legge scolastica. Siccome tale disposizione è stata sottoposta a revisione nel quadro della riforma PF, si rende necessario un adeguamento delle presenti istruzioni.

#### 2. Osservazioni relative alle singole disposizioni

##### *Art. 1*

Cpv. 1: sono considerati alloglotti tutti gli allievi che parlano una lingua diversa dalla lingua scolastica locale. Ad esempio, a Luzein è alloglotto chi non parla tedesco, a Ftan chi non parla romancio e a Grono chi non parla italiano.

Cpv. 3: l'insegnante di classe della classe regolare o della scuola dell'infanzia è tenuto a collaborare strettamente con l'insegnante che si occupa dell'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti.

Cpv. 4: questa disposizione tiene in considerazione gli enti scolastici la cui lingua scolastica è il romancio nonché le scuole bilingui (romancio-tedesco), presso cui sono necessarie lezioni di sostegno sia in romancio sia in tedesco al fine di fornire agli allievi alloglotti gli strumenti per poter seguire le lezioni della classe regolare.

Cpv. 5: per gli insegnanti che si occupano dell'insegnamento di sostegno per bambini alloglotti valgono le stesse disposizioni della legge scolastica valide per gli altri insegnanti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda gli stipendi minimi.

Nel caso degli insegnanti per bambini alloglotti, a complemento degli abituali lavori di pianificazione e svolgimento si aggiungono i seguenti compiti particolari:

- collaborazione incentrata sull'allievo con l'insegnante della classe regolare o della scuola dell'infanzia (p.es. tramite un quaderno dei compiti),
- elaborazione e verifica regolare di piani di sostegno individuali,
- colloqui riferiti al caso e collaborazione con l'insegnante della classe regolare o della scuola dell'infanzia, con eventuali specialisti in pedagogia curativa, con terapisti, con il consulente per la scuola e l'educazione, con l'Ispettorato scolastico competente, nonché con le autorità interessate.

Per i contatti con i titolari dell'autorità parentale si rimanda ai servizi di VERDI (ufficio di mediazione per l'interpretariato interculturale). Entro 48 ore, VERDI trova interpreti per oltre 40 lingue diverse. I costi per il servizio di interpretariato sono a carico degli enti scolastici.

ARGE Integration Ostschweiz, Rorschacher Strasse 1, 9004 San Gallo

Telefono: 0848 28 33 90 (orari d'ufficio)

E-mail: [verdi@verdi-ost.ch](mailto:verdi@verdi-ost.ch)

Internet: [www.verdi-ost.ch](http://www.verdi-ost.ch)

## *Art. 2*

Le informazioni in merito all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti possono essere fornite ai titolari dell'autorità parentale da parte dell'ente scolastico, della direzione oppure da parte degli insegnanti. Queste possono essere fornite in occasione di un evento informativo, di una serata genitori, di una comunicazione scritta, ecc.

## *Art. 6*

Le classi d'inserimento sono sezioni che accolgono per un periodo limitato allievi alloglotti arrivati da poco e li preparano in modo mirato all'inserimento nella classe regolare. Con riguardo all'insegnamento di sostegno nelle classi d'inserimento si distinguono tre fasi: la fase intensiva A, la fase d'integrazione B e la fase di consolidamento C, per ciascuna delle quali è definito un numero massimo di lezioni conformemente al cpv. 1 lett. a – c. Nel tempo di lezione rimanente oltre questo numero di lezioni, gli allievi frequentano le lezioni della classe regolare oppure beneficiano di un'altra forma di assistenza gratuita. Quest'ultima offerta è possibile durante la fase intensiva A, cioè fino a quando le conoscenze linguistiche non consentono ancora di frequentare le lezioni della classe regolare.

Le lezioni delle classi d'inserimento si basano per quanto possibile sul programma d'insegnamento delle scuole popolari. Il fine di queste lezioni è costituito dall'integrazione nella classe regolare nei tempi più rapidi possibili.

La grandezza massima prevista di una classe d'inserimento corrisponde a quella di una sezione di quinta o sesta classe di scuola elementare conformemente all'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010).

## *Art. 8*

Cpv. 2: l'Ufficio esamina e riconosce le unità d'insegnamento sulla base dei conteggi che gli enti scolastici inoltrano al termine dell'anno scolastico con il modulo di domanda. Inoltre, ogni anno l'Ufficio procede a verifiche a campione presso singoli enti scolastici in merito al rispetto delle direttive di cui agli art. 4, 5 e 6. A questo scopo l'Ufficio richiede ulteriore documentazione agli enti scolastici interessati.

## *Art. 9*


Cpv. 1: i conteggi vanno presentati con il corrispondente modulo all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport, entro il 31 luglio del rispettivo anno scolastico. Il modulo può essere scaricato dal sito internet dell'Ufficio.

Cpv. 2: un modello di elenco degli allievi nonché il modulo per il conteggio possono essere scaricati dal sito internet dell'Ufficio. Con sede scolastica è di norma inteso l'edificio scolastico.

In virtù degli art. 39, 81 e 98 lett. j della legge scolastica

**il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:**

1. Vengono emanate le istruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti. Esse sostituiscono quelle del 6 giugno 2013.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Curtgin pign 7, 7031 Laax; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signor Silvio Dietrich, Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; Insegnanti Grigioni (IGR), signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & Controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.



Martin Jäger, Consigliere di Stato